

(Comunicazione di misure di protezione degli adulti)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del...¹;

visto il parere del Consiglio federale del...²,

decreta:

I

Il Codice civile³ è modificato come segue:

Art. 395 cpv. 4

Abrogato

Art. 449c

J. Obbligo di comunicazione

¹ L'autorità di protezione dei minori e degli adulti comunica senza indugio le sue decisioni concernenti l'emanazione, la modifica o l'abolizione di misure alle autorità seguenti:

1. all'ufficio dello stato civile se
 - a. sottopone una persona a curatela generale,
 - b. ordina una misura che richiede il consenso del rappresentante legale conformemente all'articolo 260 capoverso 2, o
 - c. per una persona durevolmente incapace di

RS

1 FF ...

2 FF ...

3 RS **210**

- discernimento prende effetto un mandato precauzionale;
2. al Comune di domicilio se
 - a. sottopone una persona a curatela generale a causa di durevole incapacità di discernimento, o
 - b. per una persona durevolmente incapace di discernimento prende effetto un mandato precauzionale;
 3. all'ufficio delle esecuzioni del domicilio dell'interessato se
 - a. per una persona minorenni istituisce una tutela o una curatela secondo l'articolo 325,
 - b. per una persona maggiorenne istituisce una curatela che conferisce al curatore poteri di amministrazione dei beni oppure revoca o limita l'esercizio dei diritti civili dell'interessato, o
 - c. per una persona durevolmente incapace di discernimento prende effetto un mandato precauzionale;
 4. all'autorità per il rilascio dei documenti d'identità conformemente alla legge federale del 22 giugno 2011 sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri⁴ se
 - a. per una persona minorenni istituisce una tutela, o
 - b. per una persona maggiorenne istituisce una curatela che ne limita l'esercizio dei diritti civili in relazione al rilascio dei documenti d'identità;
 5. all'ufficio del registro fondiario se
 - a. per una persona istituisce una curatela che ne limita l'esercizio dei diritti civili in relazione alla disposizione di un fondo, o
 - b. vieta a una persona di disporre di un fondo.

² Non appena apprende che l'interessato ha cambiato domicilio, l'autorità di protezione degli adulti ordina immediatamente presso l'ufficio delle esecuzioni e dei fallimenti la cancellazione delle misure di cui al capoverso 1 numero 3 lettera b.

³ In caso di cambiamento di domicilio dell'interessato spetta alla nuova autorità di protezione dei minori e degli adulti competente comunicare le misure alla nuova autorità competente.

II

La legge federale dell'11 aprile 1889⁵ sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) è modificata come segue:

Art. 8a cpv. 3bis

^{3bis} Nell'ambito delle informazioni su procedimenti esecutivi, l'ufficio d'esecuzione fornisce inoltre informazioni sulla revoca totale o parziale della capacità di agire derivante da una misura prevista dal diritto di protezione degli adulti, sempre che l'autorità di protezione degli adulti abbia trasmesso la pertinente comunicazione all'ufficio d'esecuzione.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore.

⁵ RS 281.1